

STATUTO SOCIALE

dell' A.S.D.

“BORGARETTO ‘75”

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita con riferimento all'art. 18 della **Costituzione Italiana**, agli Art. 36,37,38, del **Codice Civile** ed al D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, una **Associazione Sportiva Dilettantistica** denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica BORGARETTO 75**” siglabile “**A.S.D. BORGARETTO ‘75**” con lo scopo di:

- promuovere, stimolare e coordinare le attività sportive, ludicomotorie, ricreative sul territorio di Beinasco e territorio limitrofo
- favorire e sviluppare la pratica sportiva dei cittadini di Beinasco e località limitrofe, con l'organizzazione di corsi di formazione sportiva nonché con attività diversificate nelle varie discipline sportive, garantendo la partecipazione ad attività e manifestazioni sportive ed in particolare a manifestazioni di carattere popolare e competitivo
- contribuire allo sviluppo, all'organizzazione, alla diffusione, ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale, e ricreativa
- collaborare all'utilizzo e alla gestione di impianti e strutture (in affitto, in uso o in proprietà) atti all'espletamento dell'attività sportiva.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha la sede sociale a Beinasco in Via Don Minzoni 12/A e potrà essere spostata nell'ambito del territorio del Comune di Beinasco su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3) PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione al fine di raggiungere i fini prefissati, parteciperà ad ogni iniziativa che riterrà opportuna e stabilirà rapporti di collaborazione con persone, Enti e Associazioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nella propria piena autonomia, stabilendo di volta in volta i criteri ed i confini all'interno dei quali svolgere tali collaborazioni.

L'Associazione, riconoscendo nella Consulta Sportiva di Beinasco l'espressione delle realtà sportive, politiche e sociali operanti sul territorio e sentendosi in essa garantita e riconosciuta, sottoporrà al suo parere, da considerarsi obbligatorio ma non vincolante, l'approvazione dei propri programmi di attività.

L'Associazione, ai sensi della **Legge 524** del 14. 10.1974, potrà federarsi ad associazioni o strutture locali o nazionali, pubbliche o private, ispirate ai medesimi principi e finalità.

L'Associazione si ritiene garantita nell'ambito delle istituzioni democratiche e antifasciste e dalla libertà di associazione prevista dalla **Costituzione Italiana**.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del **Coni**, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della **Federazione Italiana di Atletica Leggera** e di ogni altra **Federazione** o **Ente di Promozione Sportiva** cui intenderà affiliarsi.

L'associazione non ha fini di lucro.

È riconosciuta ai fini sportivi ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà)

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, connesse alla disciplina dell'Atletica Leggera, della Danza Sportiva e della Ginnastica e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il raggiungimento degli scopi sociali principali, l'Associazione potrà tra l'altro svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati:

- iniziative di promozione sportiva ed organizzare attività didattiche;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti
- condurre e gestire impianti sportivi;
- promuovere ed organizzare manifestazioni inerenti allo sport dilettantistico

Nei limiti di legge previsti è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la gestione del bar
- Corsi per attività diverse da quelle sportive
- Corsi in discipline sportive «non riconosciute»
- Ricavi per la gestione degli impianti sportivi
- Ricavi per sponsorizzazioni e pubblicità

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi

Art. 4) ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è volontaria. L'Associazione riconosce le qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli Associati hanno potere e responsabilità sociali e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Hanno diritto ad essere soci tutti i cittadini che ne facciano formale richiesta al Consiglio Direttivo, (che delibererà in merito) per svolgere le attività promosse dall'Associazione.

Gli Associati dovranno versare la quota associativa che di anno in anno verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano lo Statuto Sociale ed i Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità delle loro partecipazioni alla vita associativa del Sodalizio.

Art. 5) DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto Sociale, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- a difendere il buon nome dell'Associazione e ad osservare le regole dettate dalle **Federazioni** ed **Enti di Promozione Sportiva**, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata
- a versare la quota associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni)
- ad accedere alle cariche associative.

Art. 6) CAUSE DI CESSAZIONE

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni da presentarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo
- per radiazione decretata con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea Generale dei soci, per violazioni gravi dello Statuto Sociale, per comportamento che pregiudichi gravemente l'attività dell'Associazione o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione
- per morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo.

Art. 7) REGOLAMENTI INTERNI

I rapporti interni e gli incarichi funzionali dei soci saranno regolati da apposito regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Direttivo da sottoporsi alla ratifica dell'Assemblea Generale dei soci.

Art. 8) ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° di Novembre e terminano il 31 Ottobre dell'anno successivo.

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea Generale degli associati (Ordinaria e Straordinaria)
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Art. 10) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei soci, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dalla totalità dei soci.

L'Assemblea Generale dei soci viene convocata in seduta Ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all'anno tra il 1° Novembre e il 15 Gennaio.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da 1/5 degli Associati aventi diritto di voto e dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data della delibera del Consiglio Direttivo o dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

I soci che non sono in possesso della maggiore età sono rappresentati in assemblea da un genitore (senza diritto di voto).

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno 10 gg. prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede sociale dell'Associazione e/o mediante altro sistema stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del Giorno dei lavori.

Art. 11) VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

Le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, sono regolarmente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione (quando siano decorsi 60 minuti dall'ora fissata per la prima convocazione) qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Per le deliberazioni di cui all'Art. 12 (modifica dello statuto Sociale) è richiesto il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, gli Associati maggiorenni di cui all'Art. 4 e che alla data stabilita siano in regola con il pagamento delle quote Associative.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 12) SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente anziano ed uno dei soci presenti sarà chiamato a fungere da Segretario.

L'Assemblea Generale degli Associati in sede Ordinaria:

- approva il programma dell'attività dell'Associazione
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- elegge il Consiglio Direttivo
- approva i Regolamenti interni
- nomina il Presidente Onorario.

L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- approva le modifiche del presente Statuto Sociale su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, con la maggioranza dei 2/3 degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea regolarmente costituita
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'Art. 19
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Ogni deliberazione per divenire esecutiva deve essere redatta in forma scritta, deve essere firmata dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, deve essere accessibile ai soci per un periodo di 5 gg. entro il quale i soci possono formulare pareri, domande, o richiedere la sospensione della deliberazione stessa. I pareri e le domande di cui al paragrafo precedente devono essere inoltrate in forma scritta al Presidente dell'Associazione, il quale deve comunque rispondere per iscritto.

Art. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composta da un Presidente, da un massimo di due Vice Presidente e da un numero di Consiglieri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di dodici.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale dei soci per alzata di mano (voto palese), durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

E' fatto divieto agli **Amministratori delle Società** e delle **Associazioni Sportive Dilettantistiche** di ricoprire qualsiasi carica in altre **Società** o **Associazioni Sportive Dilettantistiche** nell'ambito della medesima **Federazione Sportiva Nazionale**, **e disciplina sportiva associata** o **Ente di Promozione Sportiva** riconosciuti dal CONI.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere pubbliche e la discussione dei punti all'Ordine del Giorno può essere aperta agli intervenuti, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- da attuazione alle deliberazioni approvate in sede di Assemblea Generale degli Associati
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo

- delibera su tutte le materie che sono oggetto dell'attività dell'Associazione fatto salvo l'obbligo di sottoporre alla ratifica dell'Assemblea quelle deliberazioni che per Statuto Sociale sono di sua competenza
- elegge il Presidente, i Vicepresidente e nomina il Direttore Tecnico
- nomina, il Segretario ed il Cassiere dell'Associazione
- propone all'Assemblea Generale degli Associati il Presidente Onorario

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando il numero dei presenti raggiunge la metà più uno dei membri componenti.

Art. 14) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila coadiuvato dai Vicepresidente sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

I Vicepresidente sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, e, in quelle mansioni alle quali siano stati espressamente delegati.

Art. 15) PRESIDENTE ONORARIO (P.O.)

Il Presidente Onorario dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati.

Il P.O. viene individuato tra i soci dell'Associazione, o tra personalità esterne di riconosciuto prestigio.

Requisiti essenziali sono:

- la specchiata moralità, l'attaccamento ai colori sociali ed una costante attività a favore dell'Associazione nei principi dell'Art. 3
- il P.O. rimane in carica a tempo indeterminato, la sua nomina può essere revocata dall'Assemblea Generale degli Associati, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo, con voto favorevole dei 2/3 dei presenti
- il P.O. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto
- compito del P.O. è rappresentare l'**A.S.D. Borgaretto '75** nei confronti di Enti e Istituzioni, favorendone l'immagine.

Art. 16) DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico si occupa del normale svolgimento delle attività sportive, cura la preparazione atletica degli iscritti e coordina l'attività dei responsabili di ogni settore sportivo.

Art. 17) SEGRETARIO

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dalla tenuta dei libri sociali, si incarica della esazione delle entrate e provvede alle spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18) PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative
- dalla eventuale elargizione di somme fatte dagli Associati o da terzi
- dai contributi di Enti pubblici (Comuni, Associazioni), lasciti, donazioni e/o atti di liberalità
- dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa
- da mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione

- da attrezzature di vario genere di proprietà dell'Associazione
- da eventuali avanzi di bilancio da accantonarsi a fondo di riserva

Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 5 comma 1, D. L. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'Associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte e non sono rivalutabili

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione è vietato distribuire, fra i soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, e che gli stessi dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge

La tessera rilasciata agli Associati contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'Art. 5 comma 1, D. L. 460/97.

Art. 19) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione dei 3/5 degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte degli Associati avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 3/5 degli Associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Il Patrimonio di proprietà dell'Associazione, risultante al momento dello scioglimento, non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva, salvo diversa destinazione prevista dalla Legge.

Art. 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purchè per Legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato in accordo fra le due parti, o dal Presidente del Tribunale di Torino se in disaccordo.

Art. 21) NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto Sociale, si applicano le Norme e le Leggi vigenti che regolano l'Associazione Sociale, Sportivo Dilettantistico, Culturale e Ricreativo del Tempo Libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza, nonché le Norme del Codice Civile.

Beinasco li 30/10/2023

Giuseppe Colledara